

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2017, n. 1141

Contributi per l'acquisto e l'installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile (L.R. 30 dicembre 2016, n.40, art. 34). Definizione delle modalità di accesso ai contributi.

L'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Il 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/94/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. La Direttiva mira a garantire la costruzione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e l'attuazione nell'Unione europea delle specifiche tecniche comuni per tale infrastruttura.
- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 - ha dedicato un Capo specifico (Capo IV bis) alla predisposizione di disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
- Con DPCM del 26 settembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 280 del 02-12-2014 è stato approvato il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
- Il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, riprende l'articolo 3 della Proposta di Direttiva Europea con la quale la Commissione Europea chiede agli Stati membri di definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura. Il Piano nazionale ha come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.
- Con DPCM del 18 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 17-Septies, Legge 134/2012.
- L'art. 17 septies Legge 134/2012 evidenzia come, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, sia necessario redigere un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica che dovrà prevedere l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione Europea, al fine di garantire l'interoperabilità in ambito internazionale
- Il comma 8 dell'art. 17 septies della legge n. 134 del 7 agosto 2012 prevede che ai fini del finanziamento del Piano Nazionale sia istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

- Con il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015 - registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2016 fg. n. 1-437, è stato istituito un programma di finanziamenti volto a promuovere lo sviluppo di reti di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica sul territorio nazionale, assegnando la somma complessiva per tutte le Regioni di 28.671.680,00 € a valere sulle risorse del suddetto fondo.
- con DGR n. 448 del 28/03/2017 la Giunta Regionale ha approvato il piano di intervento regionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica con le risorse cofinanziate ai sensi del Decreto Direttoriale del MIT n. 503 del 22 dicembre 2015 /2015, in coerenza con il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

RILEVATO CHE:

1. La L.R. 24 settembre 2012, n.25 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" prevede all'art. 10, comma 2, la promozione della realizzazione e dell'installazione sul suolo pubblico e privato di dispositivi di ricarica dei veicoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico telegestito le cui funzionalità minime, caratteristiche tecniche e criteri generali di programmazione relativi all'installazione rispettano le disposizioni generali stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. E' stato emanato il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi" vigente dal 14/01/2017.
3. Il Decreto Legislativo n. 257/2016 all'art. 2 "definizioni" prevede:
"c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta; d) punto di ricarica di potenza standard: un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di potenza standard è dettagliato nelle seguenti tipologie: 1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kw; 2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 KW;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico: 1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti."
L'art. 3 "disciplina del Quadro Strategico Nazionale" del suddetto Decreto dispone: il comma 2 - l'adozione del Quadro Strategico Nazionale articolato che si articola in varie sezioni, tra le quali vi è quella dedicata alla fornitura di elettricità per il trasporto; il comma 3 - specifica che tale sezione si articola in due sottosezioni, di cui la prima è costituita dal Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - PNire, previsto dall'art. 17 septies del Decreto - legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134;
il comma 6 - fa salva la procedura prevista dall'art. 17 septies del Decreto - Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 per l'approvazione dell'aggiornamento del PN ire.
L'art. 4 "Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto. Sezione a) del quadro strategico nazionale" stabilisce al comma 4 che la sezione a) del Quadro Strategico Nazionale può essere integrata con misure volte a incoraggiare e agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al pubblico, al comma 5 stabilisce che i punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017 si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, punto 1.1, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale, il comma 6 dispone che fatto salvo l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza, per i punti non accessibili al pubblico è facoltà di adottare standard diversi, ove siano di potenza superiore a quella standard.
4. La L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)" all'art. 34 prevede disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile che consistono nella promozione dell'acquisto e dell'instal-

lazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile mediante l'assegnazione di una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa per l'anno 2017 di € 50.000,00. Il comma 2 del suddetto articolo prevede che con deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi a fondo perduto, fino all'80% delle spese, IVA compresa, fino ad un massimo di euro 1.500,00 per ciascun intervento ammesso, in favore di privati cittadini e condomini in Puglia.

Si propone alla Giunta:

- di disporre che i contributi di cui all'art. 34 della LR 40/2016 saranno erogati attraverso un avviso pubblico, che sarà approvato con separato atto subordinatamente alla disponibilità degli spazi finanziari;
- di approvare le modalità di accesso per l'assegnazione di contributi per l'acquisto e installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile, come riportate nell'allegato 1;
- di demandare al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Copertura finanziaria ai sensi dei D. lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) della L.R. n. 7/97

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre che i contributi di cui all'art. 34 della LR 40/2016 saranno erogati attraverso un avviso pubblico, che sarà approvato con separato atto subordinatamente alla disponibilità degli spazi finanziari;
- di approvare le modalità di accesso per l'assegnazione di contributi per l'acquisto e installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici alimentati da fonte rinnovabile, come riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e vigilanza dei TPL l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO 1

MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER PUNTI DI RICARICA DOMESTICA PER VEICOLI ELETTRICI
ALIMENTATI ATTRAVERSO SISTEMI DI AUTOPRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILE



OBIETTIVI	Sviluppo della mobilità sostenibile nel contesto urbano attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, al fine di favorire la diffusione di veicoli privati a trazione elettrica e diminuire l'inquinamento atmosferico
DOTAZIONE	€ 50.000,00 per l'anno 2017
FINALITA'	Acquisto e installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici, alimentati attraverso sistemi di autoproduzione da fonte rinnovabile
SOGGETTI BENEFICIARI	Privati cittadini e condomini in Puglia
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO	Contributo a fondo perduto fino all'80% delle spese di intervento, IVA compresa fino ad un massimo di € 1.500,00 per ciascun intervento ammesso
MODALITA' DI ACCESSO	Avviso pubblico
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Acquisto ed installazione di punti di ricarica domestica per veicoli elettrici (wall box/colonnina). Sono ammesse le spese relative a piccoli interventi edilizi finalizzati all'installazione del punto di ricarica.</p> <p>E' ammesso il finanziamento di una colonnina con più prese (ad es. due prese in grado di ricaricare in parallelo due veicoli).</p> <p>Ciascun richiedente, privato cittadino o condominio, può presentare istanza di contributo per un solo punto di ricarica.</p> <p>I componenti utilizzati per la realizzazione dell'apparecchiatura dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e da leggi italiane di riferimento.</p>
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI ELETTRICI	Veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo.
REQUISITI TECNICI DI AMMISSIBILITA'	<p>Punto di ricarica conforme al Modo 3 della normativa internazionale EN 61851 – 1 comunemente definito wall box (o colonnina in caso di due prese) con connettore o presa per la ricarica conforme alla norma EN 62196 – 2 e tipo di connessione compatibile con il proprio autoveicolo. La wall box / colonnina deve essere marchiata CE. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte da un elettricista qualificato e in particolare rispettare le norme CEI 64-8/722, CEI 64-50 e il D.M. 22/01/2008 n. 37.</p>
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA	Alla domanda (il modello di domanda sarà allegato)

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	<p>all'avviso pubblico) devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preventivo della spesa, per servizio di progettazione, fornitura, posa e ogni altra spesa utile alla realizzazione dell'impianto, per la determinazione dell'incentivo da erogare; • copia della carta di circolazione dell'autoveicolo elettrico; • <i>Oppure</i> • copia della proposta di acquisto dell'autoveicolo elettrico; • in caso di leasing/comodato d'uso: assegnazione dell'autoveicolo per un minimo di 12 mesi; • copia del contratto di somministrazione di energia elettrica attestante la provenienza dell'energia al 100 % da fonti rinnovabili; • in caso di edificio dotato di sistema di produzione di energia da fonte rinnovabile con relativo sistema di accumulo dichiarazione da parte del proprietario dell'unità immobiliare che il punto di ricarica del veicolo elettrico sarà alimentato esclusivamente da tale energia.
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE	<p>Favorire la diffusione degli impianti in corrispondenza delle aree urbane con massima intensità di popolazione ove si verificano i maggiori spostamenti casa – lavoro.</p> <p>I punteggi saranno definiti nell'avviso pubblico.</p> <p>Si precisa che in caso di parità di punteggio l'elenco sarà realizzato tenendo conto dell'ordine di presentazione delle domande.</p>
SPESE NON AMMISSIBILI	<p>Acquisto di sistemi di ricarica in "modo 2" connessi all'impianto elettrico mediante spina.</p>
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	<p>Per l'erogazione del contributo devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. copia degli atti autorizzativi dell'intervento; 2. dichiarazione di conformità dell'impianto, completa degli allegati obbligatori, ai sensi del D.M. 22/01/2008 n° 37, rilasciata dall'installatore; 3. dichiarazione, con la quale si certifica che l'impianto è stato realizzato in conformità alla documentazione tecnica e che lo stesso è stato collaudato e funziona regolarmente; 4. documentazione fotografica esaustiva dello stato di fine lavori ; 5. fattura/e della spesa per servizio di progettazione, fornitura, posa e ogni altra



	<p>spesa utile alla realizzazione dell'impianto per la determinazione finale dell'incentivo da erogare;</p> <p>6. copia della carta di circolazione del veicolo elettrico/contratto d'acquisto del veicolo elettrico/contratto leasing/comodato del veicolo elettrico.</p> <p>La richiesta di erogazione dell'incentivo deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.</p>
CUMULABILITA'	<p>E' ammessa la presenza di altre forme di contribuzione comunitarie, statali, regionali o provinciali per l'intervento oggetto del contributo, fino al raggiungimento del 100% delle spese ammissibili.</p>



Il presente allegato consta di n. 3 facciate

IL DIRIGENTE DI SEZIONE